

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MASCAGNI e VALENZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1984

Interventi integrativi a favore dello spettacolo

ONOREVOLI SENATORI. — Come noto, la legge ponte-*bis* 10 maggio 1983, n. 182, riguardante « Interventi straordinari nel settore dello spettacolo » per il 1983-1984, è stata formulata, presentata al Parlamento ed approvata dalla maggioranza sulla base di previsioni non corrispondenti alle reali esigenze dei singoli settori.

Con il presente disegno di legge si intendono determinare integrazioni che per quanto possibile valgano ad assicurare più idonee condizioni di esercizio a singoli settori dell'attività teatrale e cinematografica.

In particolare si interviene a favore del teatro di prosa con un'integrazione di lire 10.000 milioni per il completamento della stagione 1983-84 e con una ulteriore integrazione di lire 8.000 milioni per l'avvio della successiva stagione 1984-85. Il fondo di intervento costituito presso la sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro viene incrementato di lire 10.000 milioni. Ed infine, a favore delle cooperative cinematografiche, viene disposto un ulteriore stanziamento di lire 1.500 milioni.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Al fine di garantire il completamento della stagione teatrale 1983-84 e di contribuire all'avvio della stagione teatrale 1984-85, è disposto per l'esercizio 1984 un ulteriore stanziamento rispettivamente di lire 10.000 milioni e di lire 8.000 milioni ad integrazione dell'importo previsto dalla legge 10 maggio 1983, n. 182.

Art. 2.

Per un'ulteriore integrazione del fondo di intervento costituito presso la sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, è disposto uno stanziamento di lire 10.000 milioni, mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Art. 3.

Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 379, 17 febbraio 1982, n. 43, e 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato della somma di lire 1.500 milioni, mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Art. 4.

La Commissione per il teatro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, è allargata alla partecipazione di sei esperti in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui due dell'Italia settentrionale, due dell'Italia centrale e due dell'Italia meridionale e insulare.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I sei esperti sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base delle designazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5.

All'onere finanziario di lire 29.500 milioni relativo agli stanziamenti previsti dalla presente legge si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo all'anno finanziario 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.